SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 77**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 1989, n. 118.

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

Art. 2.

1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera *a)* del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilità di cui alla lettera *a)* del quarto comma dello stesso articolo 11.

2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Alla fine della lettera *a)*, quinto comma, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: «, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;».

Art. 4.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

«Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera *a)*, operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: «dell'osservatorio stesso» sono sostituite dalle altre: «degli osservatori».

2. Al medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico».

Art. 6.

1. Le indennità di carico per i rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella *C* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e l'indennità supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988-1989 sono sostituite da una indennità unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella *D* allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989).

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Per il testo vigente degli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 382/1980 si vedano le note che seguono.

Nota all'art. 1:

L'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dall'art. 4 della legge n. 705/1985, è così formulato:

«Art. 12 (*Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca*). — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Nota agli articoli 2, 3 e 4:

L'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 già citato, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 11 (*Tempo pieno e tempo definito*). — L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.

Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, *nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;*

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina».

Nota all'art. 5:

L'art. 6 del D.P.R. n. 163/1982 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano), come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 6 *(Direttore dell'osservatorio)*. — Il direttore dell'osservatorio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A., fra i professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o fra gli astronomi ordinari e straordinari *degli osservatori* o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza.

Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio.

Il direttore nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile è coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore, dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione e da un rappresentante del consiglio direttivo-eletto nel proprio seno.

Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero può richiedere una limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa graverà sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico».

Nota all'art. 6:

L'indennità di carica spettante ai rettori e ai direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, non pensionabile, prevista dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592/1933, era fissata nella tabella *C* annessa allo stesso testo unico rispettivamente in L. 3.000 e in L. 2.500. Con l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 1948, n. 1003, è stata fissata nella misura unica di L. 30.000. La predetta indennità unica è stabilita in L. 100.000 annue lorde dall'anno accademico 1957-58 dall'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

In aggiunta a detta indennità è corrisposta una indennità di carica supplementare, prevista dall'art. 1 del R.D.L. n. 439/1937, determinata dal Ministro della pubblica istruzione tra un minimo di L. 6.000 ed un massimo di L. 20.000. Con l'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003, l'indennità supplementare veniva stabilita nella misura variante da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di L. 150.000; con l'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 311, tali importi sono stati raddoppiati.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1898):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 18 novembre 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 14 gennaio 1988, con pareri delle commissioni V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione il 2 giugno 1988 e approvato il 5 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1191):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 20 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 3 agosto 1988, 28 settembre 1988, 13, 19, 27 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, il 9 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 1898-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 25 novembre 1988, con pareri delle commissioni V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione il 21 dicembre 1988 e approvato, con modificazioni, il 1° febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1191-*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 18 febbraio 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 1° marzo 1989.

89G0145

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1989, n. 119.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sciale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque,

non oltre il 31 maggio 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono presentate entro il 30 aprile 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 574,3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 maggio 1989. È altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 219,8 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 3.

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 maggio 1989.

2. Ferma restando la validità delle domande di pensionamento anticipato, ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1, presentate in data anteriore al 1° marzo 1989, a decorrere da questa data nuove domande possono essere presentate quando intervenga, su richiesta dell'impresa, successivamente una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, fissando i termini entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 4.

3. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun dipendente iscritto al predetto Fondo che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 4, un contributo pari al 50% degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura percenutale è ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

4. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti nella delibera di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato il datore di lavoro opera la selezione sulla base delle esigenze dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori selezionati. Il rapporto di lavoro di questi ultimi si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa trasmette all'INPS le predette domande.

5. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede:

a) quanto alle domande di pensionamento anticipato presentate in data anteriore al 1° marzo 1989, valutato in lire 49 miliardi per l'anno 1989, in lire 45 miliardi per il 1990 e in lire 45 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto;

b) quanto alle domande di pensionamento anticipato presentate a decorrere dal 1° marzo 1989, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 117,3 miliardi, mediante

parziale utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi, che, a tal fine, è devoluto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel limite del predetto importo.

Art. 4.

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per il medesimo anno, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1, può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate in quell'anno, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno 1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi, sono posti a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicaziene nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0149

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1989, n. 120.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai problemi sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I

Art. 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui egli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonchè ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonchè le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dello articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1° gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nella attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, che abbiano compiuto i 50 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Alle lavoratrici si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal comma 1 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

6. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 10.

8. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi da 1 a 7 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.

9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8 il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento.

10. I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purchè non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

11. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 10 è aumentata a quarantadue mensilità.

12. I lavoratori di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.

13. I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

14. Per i dipendenti dell'ILVA S.p.a. il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 10 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA S.p.a.

15. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito ai sensi del piano approvato con la delibera CIPI di cui al comma 14.

16. Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui ai commi 1 e 4 è fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

17. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione nell'anno 1989, limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

18. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

Art. 4.

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del predetto Fondo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

CAPO II

Art. 5.

1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonchè il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati e con cooperative o loro consorzi.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.

Art. 6.

1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi.

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera *a)*, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

Art. 7.

1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato «Fondo speciale di reindustrializzazione» con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonchè del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi

3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

4. Una quota pari a 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'articolo 5.

5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'articolo 5.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo.

3. Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 5.

4. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, può essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, l'erogazione delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno indicato nel medesimo programma. La SPI S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanzianento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 9 per cento.

7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potrà essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 10 per cento degli investimenti ammissibili. Entro tale percentuale non dovrà essere compreso il contributo relativo al regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalità indicate all'articolo 11.

8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potrà concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonché rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 6 e con durata non superiore ad anni quattro.

9. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5, sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.

12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 9.

1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, è differito al 30 aprile 1989. Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma ottavo, della legge 31 maggio 1984, n. 193, le imprese siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonché quelle produttrici di tubi ed esercenti attività di fusione di getti di ghisa e di acciaio, sono tenute a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dalla produzione industriale i programmi di investimento relativi agli impianti esistenti o da porre in essere.

Art. 10.

1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è prorogata di tre anni.

2. Al fondo di cui al comma 1 è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e in 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

4. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e per quelle costituite ai sensi della legge medesima dai lavoratori di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 4 dell'articolo 2 ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonché nelle aree già individuate o da individuarsi ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), n. 2506/88 del 26 luglio 1988 (Renaval), la misura di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissata in cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto.

5. Per le cooperative di cui al comma 4, il limite indicato dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissato in cinque annualità dell'onere di Cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato.

6. Nella selezione delle domande di incentivazione sui fondi di cui ai commi 1 e 3 è data priorità a quelle relative alle province di cui al comma 4 ed alle aree da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per il 1989 ed a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per la riconversione, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, purché non appartenenti al settore siderurgico; il contributo sarà pari al 25 per cento del costo degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, con limite massimo di 700 milioni.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non più di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonché le piccole e medie imprese di servizi aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità economiche europee.

5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale.

6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo è a carico delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider).

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ELENCO PREVISTO AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1

Attività industriali triestine S.p.a.
Centro Acciai S.p.a.
Centro sviluppo materiali S.p.a.
Dalmine S.p.a.
Deltacogne S.p.a.
Deltavaldarno S.p.a.
Eurosider S.p.a.
Finsider S.p.a. in liquidazione.
Icrot S.p.a.
Ilva S.p.a.
Italsider S.p.a. in liquidazione.
ITA Industrie Trasformazione Acciaio S.p.a.
Itallamiere S.p.a.
Lavemetal S.p.a.
Lovere Sidermeccanica S.p.a.
Nuova Deltasider S.p.a. in liquidazione.
Rifinsider S.p.a.
Rivestubi S.p.a.
Se.co.sid. S.p.a.
Sicfa S.p.a.
Sidercomit S.p.a.
Siderexport S.p.a.
Sidermontaggi S.p.a.
Silca S.p.a.
ARC SIPRA Società Italiana Prefabbricati Acciai Sipra S.p.a.
Sisma S.p.a.
Terni acciai speciali S.p.a. in liquidazione.
Tubificio Dalmine/Italsider S.p.a.
Brollo Sud S.p.a.

89G0148

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1989, n. 121.

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà;

b) realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.

3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.

5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 3 agosto 1988, n. 373, per le quali il termine di realizzabilità è fissato al 27 febbraio 1992. La realizzazione di tali opere può essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990.

Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.

3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.

Art. 4.

1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. Al fine di garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti dall'articolo 1, il capitolato speciale di appalto per gli interventi di cui al medesimo articolo deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto.

3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere, all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a società, ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza.

4. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dalla Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni.

Art. 5.

1. È assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma complessiva di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, quale concorso dello Stato nella spesa, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco di competenza dell'Azienda. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria». Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. È altresì assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma di lire 237 miliardi per gli anni 1990-1991 per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa, finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondenti riduzioni di lire 16 miliardi a 500 milioni per l'anno 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per l'anno 1991 dell'accantonamento: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. L'ente Ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di traspporto o società a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 790 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalità e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla società a prevalente capitale pubblico denominata S.p.a. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi.

5. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

6. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco sulla base di deliberazione adottate dalla giunta municipale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ovvero, per i consorzi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5, dall'organo consortile legittimato ad adottare le suddette deliberazioni in via d'urgenza.

8. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, i soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3, possono affidare i lavori anche in attesa della formale concessione dei mutui.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è ridotto per i predetti mutui a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.

Art. 6.

1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989.

2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla realizzazione di altri interventi di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade rientranti nel piano decennale di grande viabilità e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non utilizzate nei termini indicati, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: «Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane - metropolitane e parcheggi» per essere destinate agli interventi per parcheggi e metropolitane, anche con sistemi innovativi, nelle città di cui all'elenco allegato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

AREA DI TORINO

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione a parcheggi delle aree prospicienti la stazione di Torino-Lingotto e sistemazione fabbricato viaggiatori P.M. con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ristrutturazione aerostazione passeggeri.

3) Aeroporto di Levaldigi, provincia di Cuneo: prolungamento pista, ampliamento piazzale, raccordo interno, impianto radioassistenza, potenziamento aerostazione, aviorimessa e impianti tecnologici vari.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Sottopasso di corso Grosseto.

5) Rete stradale adiacente al nuovo stadio.

6) Sistemazione a verde pubblico zona sportiva.

7) Potenziamento parcheggi aerostazione Torino-Caselle.

8) Prolungamento linea ML3 allo stadio.

9) Ferrovia concessa Torino-Ceres.

AREA DI MILANO

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Milano-Torino.

2) Sistemazione impianto stazione Milano centrale, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Realizzazione di un collegamento in galleria con il parcheggio di piazza Luigi di Savoia, attigua alla stazione centrale.

OPERE AEROPORTUALI (MALPENSA).

4) Riordino viabilità entrata-uscita aerostazione; parcheggi pullman ed ampliamento zona arrivi.

OPERE AEROPORTUALI (BERGAMO).

5) Nuova aerostazione passeggeri e ampliamento piazzale sosta aeromobili.

6) Ulteriore ampliamento piazzale sosta aeromobili e prolungamento via rullaggi.

ANAS.

7) S.s. 336 lavori di riqualifica con eliminazione degli incroci a raso ed adeguamento della sezione al tipo III delle norme C.N.R./80:

lotto 1;

lotto 2;

lotto 3.

8) S.s. 342 stralcio relativo al tratto Bergamo-Orio al Serio compreso il collegamento con l'aeroporto e con la s.s. 591.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

9) Sistema trasporto innovativo stadio.

10) Parcheggi:

Lampugnano;

Cascina Gobba;

via Novara;

ospedale S. Carlo;

Bisceglie;

Forlanini.

11) Opere viabilistiche:

tratto da via Tesio a Cascina-Cottica e Lampugnano,

tratto di via Patroclo (da via Tesio a via Harar);

via Harar-via Novara-via Caldera;

tratto di via S. Giusto-via Forze Armate.

AREA DI VERONA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione Verona-P.ta Nuova, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento piazzale aeromobili.

3) Riordino viabilità esterna ed ampliamento parcheggi auto e pullman.

4) Realizzazione strutture terminal di Tessera.

ANAS.

5) S.s. 14 - collegamento tra la tangenziale di Mestre e l'aeroporto Marco Polo:

lotto 1;

lotto 2;

lotto 3;

lotto 4.

6) Grande viabilità-asse di penetrazione:

tronco T4;

tronco T9.

7) Tangenziale sud di Verona:

lotto 13 - ampliamento autostazione di Verona Sud;

lotto 14 - connessione con la viabilità ordinaria.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

8) Incrocio di via Basso Acquar-via Faccio.

9) Incrocio via Porta Nuova.

10) Incrocio di Porta Palio.

AREA DI UDINE

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione di stazione con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (RONCHI DEI LEGIONARI).

2) Ampliamento e ristrutturazione aerostazione passeggeri, adeguamento viabilità interna ed esterna ed adeguamento parcheggi pullman.

ANAS.

3) S.s. 14 adeguamento del tratto tra il km 121+907 ed il km 122+999 in corrispondenza dell'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE

4) Parcheggi interrati ad uso pubblico nel centro urbano:

via Magrini;

via Andreuzzi;

piazza Venerio

5) Viabilità competenza comunale:
completamento di viale Cadore:
1° lotto, 2ª fase;
2° lotto.

6) Asse di collegamento urbano della grande viabilità.

AREA DI GENOVA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

2) Metropolitana tratta Principe-Caricamento.

3) Copertura torrente Bisagno-stadio Ferraris:
lato Valle;
lato Monte.

4) Copertura torrente Bisagno Genova-est.

5) Corso Europa:
sottopasso corso Gastaldi-via Barrili;
sottopasso via Isonzo-via Timavo.

6) Corso Italia.

7) Pedonalità Brignole stadio.

8) Prolungamento corso De Stefanis:
tratto da via Claravezza a via del Faggio;
completamento via Toti;
tratto da via N. Costa a piazzale Parenzo;
tratto da via del Faggio a via N. Costa.

AREA DI BOLOGNA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento del piazzale sosta aeromobili.

3) Adeguamento viabilità interna ed adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Realizzazione parcheggio zona via Andrea Costa.

5) Realizzazione parcheggio tangenziale zona Arcoveggio.

6) Realizzazione parcheggio sotterraneo in piazza della Pace.

7) Realizzazione di due sottovia ferroviari e di un sottovia stradale nella via Triumvirato.

8) Rete piste ciclabili a servizio dello stadio.

AREA DI FIRENZE

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Firenze-Pisa variante «La Rotta».

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (PISA).

3) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

ANAS.

4) Collegamento Firenze-sud-Varlungo-Campo di Marte-Coverciano:
lotto 1.

5) Strada di comunicazione Firenze-Pisa-Livorno:
completamento.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

6) Recupero urbano zone di Novoli viale Guidoni - miglioramento strutture viabili.

7) Parcheggio interrato e sistemazione a verde pubblico nella zona «Campo Marte».

8) Centro tecnico federale di Coverciano - interventi di ampliamento e ristrutturazione.

9) Sistemazione dei servizi all'esterno della stazione di Firenze S.M.N., lato via Valfonda.

10) Sottopasso ferroviario fra viale Mazzini e via Campo d'Arrigo.

11) Piste ciclabili lungo i viali di circonvallazione, centro storico e stadio comunale.

12) Parcheggi piazza stazione Parterre e piazza Ghiberti.

AREA DI ROMA

OPERE FERROVIARIE.

1) Collegamento aeroporto Fiumicino-Ostiense del terminal ferroviario a Ostiense.

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Anello ferroviario Cintura Nord:
1° lotto funzionale: S. Pietro-Farneto-Vigna Clara.

4) Adeguamento materiale rotabile mirato ai collegamenti di tipo metropolitano ed ai servizi di trasporto dedicati al campionato mondiale di calcio.

OPERE AEROPORTUALI.

5) Ripristino viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto pullman.

ANAS.

6) S.s. 7 svincolo da e per l'aeroporto di Ciampino.

7) S.s. 7 svincolo tra la s.s. 7 e la s.s. 217.

8) S.s. 3 sistemazione innesto con la s.c. 2 Ponti.

9) S.s. 1 adeguamento della statale tra i km 15+100 e 28+000:
1° lotto (km 15-21+750);
2° lotto (km 21+750-28).

10) G.R.A. sistemazione del tratto compreso tra la s.s. 7 e la A2:
1° lotto.

11) S.s. 1 realizzazione dello svincolo tra la s.s. 1 «Via Aurelia» e la A12 (località Tre Denari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

12) Raddoppio via Olimpica tratto M.llo Giardino, via Morra di Lauriano.

13) Raddoppio via Olimpica tratto di via Morra di Lauriano-p.za Dodi.

14) Raddoppio via Olimpica tratto p.za Dodi-l.go Volpi.

15) Raddoppio via Olimpica tratto via Orti della Farnesina-via Flaminia Vecchia e cavalcavia Cassia.

16) Svincolo c.so Francia.

17) Galleria collina Fleming svincolo Tor di Quinto.

18) Parcheggio p.za Mancini.

19) Allargamento tronchi viadotto sup. ed inf. Tangenziale Est e piazzole di emergenza.

20) Ristrutturazione v.le Tor di Quinto dalla via Flaminia a via Olimpica (Ponte Milvio).

21) Nuova rampa raccordo tra L. Michelangelo e p.za della Libertà.

22) Parcheggio di scambio via Tuscolana-Cinecittà.

23) Parcheggio stazione Tiburtina.

24) Prolungamento via Pareto dalla Cassia alla Flaminia.

25) Ristrutturazione parcheggi stadio Flaminio.

26) Ristrutturazione viadotto c.so Francia e adeguamento norme.

27) Costruzione parcheggi e rete viaria collegamento nodo di scambio attestamento linea metropolitana Roma-Fiumicino.

28) Ristrutturazione v.le Angelico e pista ciclabile.

29) Viabilità Centro Rai Saxa Rubra.

30) Cavalcavia via Tor di Quinto-Olimpica.

31) Costruzione parcheggio interrato p.le Partigiani.

32) Spostamento canalizzazione PP.SS. e costruzione impianti I.P. sulla via Olimpica.

33) Adeguamenti semaforici Prati-Flaminio.

34) Realizzazione sistemi di regolazione via Olimpica tratto svincolo via Portuense-p.za M.llo Giardino e via Togliatti tra via Appia e A24.

35) Lavori di sistemazione a verde area del parcheggio di p.za Mancini.

36) Sistemazione a verde e ripristino aree interessate dal raddoppio via Olimpica da p.za M.llo Giardino a p.za Volpi.

37) Sistemazione Parco di Monte Mario e Villa Mazzanti.

38) Progetto Tevere Nord e Parco Tor di Quinto.

39) Ristrutturazione di gabinetti pubblici.

40) Realizzazione Metro Leggero-p.le Flaminio-p.za Mancini.

41) Ferrovia Roma-Viterbo tratto urbano-p.le Flaminio-Montebello potenziamento materiale rotabile e realizzazione di due stazioni Centro Rai e Saxa Rubra.

42) Ristrutturazione delle 36 elettromotrici, messa in opera dell'impianto dell'arresto a bersaglio e parziale ampliamento deposito e officina Osteria del Curato.

43) Eliporto policlinico Umberto I.

AREA DI NAPOLI

OPERE FERROVIARIE.

1) Potenziamento della linea metropolitana tra le stazioni di Napoli Gianturco e Pozzuoli.

2) Ristrutturazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Tronco viale Augusto Torretta - Piazza Vittoria della linea tranviaria rapida.

4) Eliminazione incrocio via Cintia-via Terracina-sistemazione superficiale di p.le Tecchio e p.le D'Annunzio - 1° stralcio.

5) Nuova sistemazione della viabilità esistente ad occidente di p.le Tecchio-riqualificazione urbana delle aree circostanti con la creazione di parcheggi e percorsi pedonali attrezzati - 1° stralcio.

AREA DI BARI

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione della linea Foggia-Bari e sistemazione fabbricato viaggiatori Bari Centrale con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto e pullman e adeguamento attuale aerostazione.

3) Adeguamento pista aerea sicurezza soglia 07.

4) Ampliamento p.le sosta aeromobili.

ANAS.

5) S.s. 16 - Asse attrezzato Cerignola Bari-collegamento dell'asse attrezzato con l'aeroporto civile di Bari Palese.

6) S.s. 379 - Costruzione dell'asta di collegamento con l'aeroporto di Brindisi.

7) S.s. 271 - Adeguamento della sede stradale del tratto compreso tra la tangenziale di Bari e il casello autostradale A14.

8) S.s. 16 - Tangenziale di Bari - costruzione di uno svincolo altimetrico a servizio del rione Japigia.

9) Tangenziale di Bari - sistemazione della tangenziale e della strada comunale S. Caterina di S. Caterina.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

10) Adeguamento sede via Napoli, radiale di accesso dalla città a tangenziale e stadio.

11) Asse nord-sud collegante il sottopasso ferroviario di via Brigata Bari con la tangenziale e l'asse est-ovest.

12) Sistemazione strada provinciale n. 110 Modugno-Carbonara.

AREA DI PALERMO

OPERE FERROVIARIE.

1) Realizzazione di un servizio ferroviario di tipo metropolitano nel tratto Palermo-Notarbartolo-S. Polo Marittima e sistemazione fabbricato viaggiatori Palermo centrale e Notarbartolo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman. Adeguamento viabilità esterna.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Progetto costruzione ponte in via dell'Autonomia Siciliana corrispondenza della trincea ferroviaria.

4) Progetto per l'allargamento di via Montepellegrino e accesso a via Ruggero Loria.

5) Progetto sistemazione via A. De Gasperi e relativa piazza - prolungamento di via Libertà da p.za Veneto a via A. De Gasperi.

6) Progetto sistemazione viaria e parcheggio per auto vie Galatea-Mungibello-Francia-Belgio-Galilei-Gen. Maria.

7) Progetto costruzione campo di calcio e velodromo nel quartiere Zen.

8) Progetto - prolungamento via Giuseppe Lanza di Scalea.

AREA DI CAGLIARI

OPERE AEROPORTUALI.

1) Aerostazione passeggeri e viabilità.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE

3) Parcheggi stadio S. Elia.

4) Passerelle palestra.

5) Allargamento via Dei Conversi.

6) Asse scorrimento v.le Marconi.

7) Asse mediano scorrimento «Sa Perda Bianca».

BACINI DI TRAFFICO DELLE CITTÀ SEDI DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 1990

ANAS.

Interventi sulla viabilità di adduzione per la fluidità del traffico e di sicurezza.

89G0147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 292 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica — articolata in tre indirizzi — afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 293. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamene alla patologia umana nonché per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo generale e immunoematologico) e competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 296, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;
b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;
c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in «patologia clinica, indirizzo generale e direttivo», in «patologia clinica, indirizzo immunoematologico» e in «patologia clinica, indirizzo tecnico».

Art. 294. — La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo/indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso.

Art. 295. — Ai sensi delle norme generali, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia. La scuola ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Art. 296. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola, è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 297. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;
b) metodologia generale di laboratorio;
c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;
e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;
f) patologia generale e fisiopatologia;
g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;
h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;
i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;
e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;
f) patologia generale e fisiopatologia;
g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;
l) tecnica e diagnostica immunologica;
m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;
o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
p) tecniche di indagine di fisiopatologia;
q) tecniche immunologiche;
r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;
s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 298. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:
statistica medica;
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:
metodologia dei prelievi;
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:
tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica sistematica umana;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:
diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica;
microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:
patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tessutale;
patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:
patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:
citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:
diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:
fisiopatologia del sangue;
organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;
informatica applicata al laboratorio immunotrasfusionale;
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche:
biochimica applicata;
tecniche chimiche e biochimiche applicate;
tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:
microbiologia applicata;
tecnica diagnostica microbiologica e virologica;
tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:
istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:
immunologia generale;
tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagine genetiche e molecolari:
tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:
tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di analisi morfologica;
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 269. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza delle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I.	»	40
metodologia biochimica I	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):
chimica biologica . . . . ore 40
biochimica sistematica umana . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):
patologia generale I. . . . . » 80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):
immunologia I. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):
standardizzazione e controllo dei metodi . . . . ore 30
radioprotezione . . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):
tecniche analitiche generali II . . . . » 30
metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):
diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):
patologia generale II . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):
immunoematologia I . . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
patologia molecolare I . . . . » 25
biochimica patologica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):
metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):
analisi biochimico-cliniche II. . . . . ore 30
biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):
diagnostica microbiologica e virologica II . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):
fisiopatologia endocrina. . . . . » 30
fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):
immunopatologia I . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):
patologia molecolare II. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):
tecniche di biologia cellulare ed animale. » 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30
enzimologia. . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):
diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):
fisiopatologia generale e speciale II. » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):
immunologia II . . . . » 30
immunoematologia II. . . . . » 20
immunopatologia II. . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
patologia del metabolismo . . . . . . » 25
patologia genetica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):
analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):
oncologia . . . . » 50
patologia cellulare e tessutale . . . . » 50
patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):
metodologia dei prelievi ore 50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):
enzimologia. . . . . » 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):
fisiopatologia generale e speciale » 50

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 160):
immunologia . . . . » 60
immunoematologia » 50
immunogenetica . . . . » 50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):
fisiopatologia del sangue . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 140):
immunoematologia ore 60
immunopatologia » 40
immunogenetica . . . . » 40

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):
diagnostica ematologica ed immunoematologica I » 140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120):
fisiopatologia del sangue » 80
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale » 40

Monte ore elettivo: ore 400

5° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):
diagnostica ematologica ed immunoematologica II . . . . ore 120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):
organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale . . . . » 120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati . . . . » 120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):
microbiologia e virologia applicata » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):
biochimica applicata I. . . . . » 35
tecniche chimiche e biochimiche applicate . . . . » 35

Tecniche di indagine microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):
microbiologia applicata. . . . . » 40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica. . . . . » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):
istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale . . . . » 35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):
immunologia generale. . . . . » 25
tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica. . . . . » 60

Monte ore elettivo ore 400.

4° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale	ore	35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II	»	35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II	»	35
tecniche enzimatiche	»	35

Tecniche di indagine microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica	»	50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale	»	50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche	»	50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare	»	50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica	»	30
tecniche di analisi morfologica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 300. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori:

istituto di patologia generale e i laboratori di tutti gli istituti a cui appartengono i docenti della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1989
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 185

89A1338

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 marzo 1989.

Concessione di autonomia funzionale alla società Terminal contenitori porto di Genova per l'esecuzione delle operazioni portuali alla banchina adiacente al terminal Calata Sanità del porto di Genova.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1989 della «Terminal contenitori porto di Genova» S.p.a., con la quale viene chiesto l'esonero dall'obbligo della utilizzazione delle maestranze della Compagnia lavoratori portuali per l'espletamento delle operazioni portuali connesse all'esercizio della propria attività nei terminals Libia, Canepa, Ronco e Calata Sanità del porto di Genova allo scopo di realizzare la continuità del ciclo operativo;

Considerato che i predetti terminals realizzano nel porto di Genova un punto essenziale del traffico intermodale e del traffico containerizzato internazionale;

Considerato che i medesimi terminals insistono su aree demaniali marittime in disponibilità della società medesima ubicate nelle anzidette località site nel porto di Genova;

Considerato che la «Terminal contenitori porto di Genova» S.p.a. ha già realizzato sull'area del terminal di Calata Sanità strutture altamente specializzate e dotate delle più moderne tecnologie e tali strutture ha in corso di avanzata realizzazione sulle aree dei restanti terminals;

Considerato che la società medesima, nel settore del trasporto terrestre-marittimo di contenitori, ha posto in essere una organizzazione aziendale che assicura il controllo di tutti i fattori del ciclo operativo nell'ambito del quale non è possibile scindere i singoli momenti nell'ottica di un trasporto integrato;

Ritenuto, altresì, che la «Terminal contenitori porto di Genova» S.p.a., che ha organizzato un trasporto intermodale unitario, soddisfa l'interesse pubblico allo

sviluppo e alla integrazione del trasporto marittimo, che è punto di riferimento essenziale del Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986;

Decreta:

A norma dell'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione, alla «Terminal contenitori porto di Genova» S.p.a. è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni previste dall'art. 108 dello stesso codice, da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla banchina adiacente al terminal Calata Sanità del porto di Genova, da essa in disponibilità, interessanti i contenitori movimentati dalla società richiedente nell'ambito della predetta banchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A1402

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1989.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 21 febbraio 1989 con la quale il Comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1989, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive L. 207.000.000, mediante 9 sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 marzo 1989

Il Ministro. COLOMBO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1989

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1989, che invieranno alla F.I.T. Distribuzione S.r.l. il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tebella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio.	» 4.000.000
quarto premio.	» 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino di ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno della società concessionaria e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze, Amministrazione dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI MONZA 1989

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
—	—
Ore 9 del 24 aprile 1989	24 aprile 1989
Ore 9 del 2 maggio 1989	2 maggio 1989
Ore 9 dell'8 maggio 1989	8 maggio 1989
Ore 9 del 15 maggio 1989	15 maggio 1989
Ore 9 del 22 maggio 1989	22 maggio 1989
Ore 9 del 29 maggio 1989	29 maggio 1989
Ore 9 del 5 giugno 1989	5 giugno 1989
Ore 9 del 12 giugno 1989	12 giugno 1989
Ore 9 del 19 giugno 1989	19 giugno 1989

89A1362

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 marzo 1989.

Determinazione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90, riguardante il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 4 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, prevedendo altresì la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale, abilitate alla trattativa per la formazione dell'accordo riguardante il predetto comparto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle Confederazioni ed organizzazioni sindacali;

Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, è composta nel modo seguente:

Ministro per la funzione pubblica, presidente;
Ministro del tesoro o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro del bilancio e della programmazione economica, o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro dell'interno o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro per gli affari regionali;
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o sottosegretario di Stato, delegato;
un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
un rappresentante dell'Unioncamere;
cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.);
quattro membri dell'Unione province d'Italia (U.P.I.);
due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (U.N.C.E.M.).

Art. 2.

La delegazione sindacale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è composta:

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni:

l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.;
l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.;
l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;

dai rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf. S.A.L.);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

89A1378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo n. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

A seguito della necessaria autorizzazione legislativa, è stato depositato a Strasburgo presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica del protocollo n. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

Il succitato protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1989.

89A1365

Entrata in vigore della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987.

A seguito della necessaria autorizzazione Legislativa, è stato depositato a Strasburgo presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987.

Relativamente alla convenzione succitata, che entrerà in vigore per il nostro Paese il 1° aprile 1989, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione:

«Le Gouvernement italien déclare que le paragraphe 2(a) de l'Annexe sur les Privilèges et immunités ne pourrait être interprété comme excluant tout contrôle de police ou de douane sur les bagages des membres du Comité, pourvu que le contrôle soit fait dans le respect des regles de confidentialité prévues à l'article 11 de la Convention».

89A1366

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Maidstone (Gran Bretagna) e istituzione in Ashford (Gran Bretagna) di un'agenzia consolare di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 febbraio 1989, l'agenzia consolare di seconda categoria in Maidstone (Gran Bretagna) è soppressa:

Art. 2.

In pari data è istituita in Ashford (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra, con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Kent ed East Sussex.

In presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1989
Registro n. 5 Esteri, foglio n. 275

89A1349

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 gennaio 1989, n. 26, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio, Venezia, Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda».

Il decreto-legge 30 gennaio 1989, n. 26, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio, Venezia, Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1989.

89A1393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. One Tile IT*, ex area industriale ceramiche, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Cav. Generoso Mancini & F.lli*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 21 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 giugno 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. C.I.S.A. - Ceramica ita.na san.ri affini*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 novembre 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 10 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Met.Co. - Metallurgica Coppola*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 10 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 giugno 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Cartiera Latina*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 27 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 giugno 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 27 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a Lilla Plast*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 17 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 dicembre 1985 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Lilla Plast*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 dicembre 1985 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Lilla Plast*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 dicembre 1985 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Lilla Plast*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 dicembre 1985 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Ceramica Cigno*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 28 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

12) *S.r.l. F.T.R. - Fornaci Tini Roma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 23 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Elios Vantini General Import Export*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 giugno 1986 CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Aquatex*, con sede in Montecchia di Crosara (Verona), stabilimenti di Montecchia di Crosara (Verona) e magaz. e uff. S. Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Safau*, con sede in Udine, stabilimenti di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Moto Laverda*, con sede in Breganze (Vicenza) e stabilimento di Breganze (Vicenza):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

5) *S.r.l. Noalex*, con sede in Preganziol (Treviso) e stabilimento di Noale (Venezia):

periodo: dal 12 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 12 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Cartotecnica trentina*, con sede in Ala (Trento) e stabilimento di Ala (Trento):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

7) *S.r.l. Modiano industrie carte da gioco ed affini*, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. Sipre - Società industria prefabbricati edilizia*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Isvema*, con sede in Bionde di Salizzole (Verona) e stabilimento di Bionde di Salizzole (Verona):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 28 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Isvema*, con sede in Bionde di Salizzole (Verona) e stabilimento di Bionde di Salizzole (Verona):

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 2 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 29 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a Vercom*, con sede in Pavia di Udine (Udine) e stabilimento di Pavia di Udine (Udine):

periodo: dal 27 novembre 1988 al 29 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 maggio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Trento legno*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Berger A.*, con sede in Trodena, località Fontane Fredde (Bolzano) e stabilimento di Trodena, località Fontane Fredde (Bolzano):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 maggio 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dall'11 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Restel vetroresina applications*, con sede in Povoletto (Udine) e stabilimento di Povoletto (Udine):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Mobilificio F.lli Santarossa di Tonon Italia & C.*, con sede in Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e stabilimento di Azzano Decimo (Pordenone):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 dicembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. F.lli Zilli*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 14 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a Corif - Conceria rifinizione friuliana*, con sede in Pozzuolo del Friuli (Udine), stabilimenti di Campeglio di Faedis (Udine) e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Compagnia italiana sali*, con sede in Donada (Rovigo) e stabilimento di Donada (Rovigo):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. I.M.G. - Industria materiali grafici*, con sede in Dolcé, frazione Volargne (Verona) e stabilimento di Dolcé, frazione Volargne (Verona):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 marzo 1989.

1) Area del comune di Gioia Tauro. — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 dicembre 1988;
proroga dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

2) Area del comune di Gioia Tauro. — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 5/89:
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

3) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga da cinquantuno a cinquantasette mesi;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

4) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga da cinquantasette a sessantatre mesi;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

5) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga da sessantatre a sessantasette mesi;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

6) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del I e II gruppo della termocentrale Enel, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

7) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Area del comune di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 dicembre 1988;
proroga da sessanta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

9) Area del comune di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 5/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

10) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 21 dicembre 1988;
proroga da quarantadue mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

11) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 5/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

12) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

13) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito e S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, programma finanziato dal C.S.G. della regione Campania; fondi del titolo VIII della legge n. 219/1981. Lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera C.I.P.I.: 21 dicembre 1988;
concessione primi sei mesi.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 gennaio 1989, n. 10269/15.

14) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

15) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

16) Area del Porto Canale, zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

17) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 21 dicembre 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

18) Area del comune di Cagliari. — Completamento del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 27 ottobre 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area del comune di Cagliari. — Completamento del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 27 ottobre 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

20) Area del comune di Cagliari. — Completamento del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 27 ottobre 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

21) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 27 ottobre 1988;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

22) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 5/1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Insar*, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti di Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro) e Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
causale: art. 5 della legge n. 25/1982 - CIPI 18 febbraio 1982;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Ernesto Alquati*, con sede in Oristano e stabilimento di Oristano:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Domus*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 18 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 gennaio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. M.C.M. - Mediterranea costruz. metalmeccaniche*, con sede in Catania, contrada Palma e stabilimento di Catania, contrada Palma:

periodo: dal 2 gennaio 1985 al 22 aprile 1985;
causale: crisi aziendale CIPI 28 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
periodo pregresso come da delibera CIPI 28 novembre 1985.

5) *S.p.a. Ondulor*, con sede in S. Giusta (Oristano) e stabilimento di Oristano:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ondulor*, con sede in S. Giusta (Oristano) e stabilimento di Oristano:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuova S.I.S.*, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimento di Vasto (Chieti):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 gennaio 1987 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Selm - Società energia Montedison*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. F.lli Brunori R.P.B.*, con sede in S. Caterina Albanese (Cosenza) e stabilimento di S. Caterina Albanese (Cosenza):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in amministrazione controllata.

10) *S.a.s. Adriatica infissi Rizzi*, con sede in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 dicembre 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Le Mm.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 13 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n 301/79) - Fallimento del 13 giugno 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 13 giugno 1986;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. Tomaificio Marialuisa*, con sede in S. Maria Rossa (Perugia) e stabilimento di S. Maria Rossa (Perugia):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 settembre 1986;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no.

13) *Lezzi comm. Francesco*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

14) *S.r.l. Terchim*, con sede in Acquasparta (Terni) e stabilimento di Acquasparta (Terni):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 23 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Coop. Consorzio agrario provinciale Sassari*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no;
liquidazione coatta amministrativa.

16) *S.n.c. Valente marmi dei F.lli Valente*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Antonio De Rocco industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 6 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 10019/84.

18) *S.p.a. Antonio De Rocco industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 7 giugno 1988 al 7 dicembre 1988,
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 gennaio 1989, n 10298/20

19) *S.p.a. Antonio De Rocco industria calzature* con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dall'8 dicembre 1988 al 4 giugno 1989:
causale: crisi aziendale (legge n 301/79) - Fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Ort.A. coop.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 20 dicembre 1988,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, con sede in Fornaci (Brescia) e stabilimento di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fivre*, con sede in Milano, per il solo stabilimento di Pavia:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

3) *S.r.l. Isal Tessari*, con sede in Bovisio Masciago (Milano) e stabilimento di Bovisio Masciago (Milano):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 5 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 novembre 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Feditd div. Polenghi-latte/caseari*, con sede in Roma, depositi vari sul territorio nazionale - Lodi (Milano), sede amministrativa e uffici in Milano:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Baronet Industries Diffusion International*, con sede in Milano e sede amministrativa di Inverigo (Como):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° ottobre 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. D.S.M. resine Italia*, con sede in Filago (Bergamo) e stabilimento di Filago (Bergamo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 25 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano) limitatamente ai seguenti uffici o stabilimenti: Gaeta (Latina), Gattinara (Vercelli), Milano/San Cristoforo, uffici sede Vimodrone finanziaria Pozzi G., uffici sede di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente a Milano/Lambrate:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Bell Cotton*, con sede in Bellano (Como) e stabilimento di Bellano (Como):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Stanley Works (Italia)*, con sede in Figino Serenza (Como), stabilimenti di Figino Serenza (Como) e Supino (Frosinone):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Reggiani Riri, ora Riri Associate S.p.a.*, con sede in Milano, stabilimenti di Arluno (Milano), Tirano (Sondrio) e Turate (Como):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Rancirnova*, con sede in Parabiago (Milano) e stabilimento di Parabiago (Milano):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 maggio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Metalmax*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Alserio (Como):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Sices*, con sede in Lonate Ceppino (Varese) e stabilimento di Lonate Ceppino (Varese):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988,
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Bartoletti E.*, con sede in Forlì, per il solo stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Euroceramica*, con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna), e stabilimento di Anzola dell'Emilia (Bologna):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 ottobre 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Minganti, già Minganti sistemi di produzione*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 19 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Sporting*, con sede in San Colombano-Meldola (Forlì) e stabilimento di San Colombano-Meldola (Forlì):
periodo: dal 20 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s.. Jupes 80 di Galletti Roberto & C.*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 ottobre 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Intermotor (Gruppo Lombardini)*, con sede in Rieti e stabilimento di Gualtieri (Reggio Emilia):
periodo: dal 13 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.c.r.l. Coop. calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):
periodo: dal 1° agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Eternit*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 giugno 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 9 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Elettrotecnica Gaetano Pergolo di G. Pergolo*, con sede in Genova e stabilimenti presso Fincantieri di Ancona - presso Fincantieri, stabilimento di Muggiano (La Spezia), presso Fincantieri, stabilimento di Oarn di Genova - presso Fincantieri, stabilimento Riva Trigoso (Genova):
periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 30 novembre 1987:
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirico e stabilimenti di Arquata Scrivia (Alessandria) e Genova-S. Quirico:
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. O.E.N. Liguria*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Faes - Factory Automation Enginnering Systems*, con sede in Genova-Bolzaneto e stabilimento di Genova-Bolzaneto:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

7) *Soc. Navalcarena*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:
periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Selpi - Società editrice ligure piemontese*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 4 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.P.E. - Nuova Bialetti*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):
periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 4 febbraio 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Ceat cavi*, con sede in Torino e stabilimenti di Ascoli Piceno, Settimo Torinese (Torino) e uffici vendite nazionali:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1982: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.A.R.I.G.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 7 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento dell'8 maggio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. F.O.M.B. - Fonderie officine meccaniche Bongioanni*, con sede in Fossano (Cuneo) e stabilimento di Fossano (Cuneo):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Metallurgica Rosingana*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 25 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Simat abrasivi*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 gennaio 1986 - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 aprile 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. G. Anna*, con sede in Casale Popolo (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria) e Casale Popolo (Alessandria):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Moretta-Rotti*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 22 gennaio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 22 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Soc. Risso Saracco*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 3 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Sirce refrattari*, con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Filatura Caligaris*, con sede in Valdengo (Vercelli) e stabilimento di Valdengo (Vercelli):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sibeto*, con sede in Torino e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 31 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Milano-Bicocca:

periodo: dal 2 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A1337

REGIONE SARDEGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Osini

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1772/U del 24 novembre 1988 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Osini, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 20 giugno 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A1356

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Alghero, Arzana, Bosa, Dorgali, Elini, Iglesias, Ittiri, Lanusei, Macomer, Nuoro, Ozieri, S. Anna Arresi, Sassari, Sorso e Villacidro.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 171/U del 29 febbraio 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Alghero, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 7 agosto 1987.

Copia di tale delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 561/U del 29 aprile 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Arzana, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 13 aprile 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 16 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1435/U del 26 settembre 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bosa, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 16 febbraio 1986.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 617/U del 29 aprile 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Dorgali, adottata con deliberazione del consiglio comunale numeri 89-90 del 29 luglio 1986 e n. 13 del 7 marzo 1988.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 808/U del 10 giugno 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Elini, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 5 dicembre 1986.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 169/U del 29 febbraio 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 287 dell'8 luglio 1986.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 622/U del 29 aprile 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 322 del 7 ottobre 1986.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 1491/U del 6 ottobre 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ittiri, adottata con deliberazioni del consiglio comunale n. 59 del 2 aprile 1986 e n. 62 del 4 luglio 1988.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 1348/U del 12 settembre 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lanusei, adottata con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 del 30 giugno 1986 e n. 37 del 16 marzo 1988.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1437/U del 27 settembre 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Macomer, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 15 maggio 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 1322/U del 12 settembre 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nuoro, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 102 dell'8 settembre 1986.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 745/U del 30 maggio 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ozieri, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 23 febbraio 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 103/U del 31 gennaio 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di S. Anna Arresi, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 31 marzo 1987 e n. 82 del 29 ottobre 1987.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 104/U del 31 gennaio 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di S. Anna Arresi, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 7 maggio 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato regionale enti locali, finanze ed urbanistica, n. 149/U del 19 febbraio 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sassari, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 258 del 13 ottobre 1986.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato regionale enti locali, finanze ed urbanistica, n. 141/U del 17 febbraio 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sorso, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 4 novembre 1986.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 1735/U del 18 novembre 1988 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Villacidro, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 28 gennaio 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A1372

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Grumo e Vigalzano

Con deliberazione n. 2381 in data 3 marzo 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 355/3 e 754/2 in comune catastale di Grumo, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 2383 in data 3 marzo 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3437/3 e 3437/4 in comune catastale di Vigalzano, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A1357

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*